



COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 7 DEL 02/02/2024

OGGETTO: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016*«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»*, di seguito denominato semplicemente RGPD, in vigore dal 24.05.2016 e applicabile a partire dal 25.05.2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati, di seguito denominato semplicemente RPD (artt. 37-39);
- il suddetto Regolamento prevede l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lettera a);
- lo stesso Regolamento prevede che:
- il RPD *«può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6);
- il RPD deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5);
- *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- *«un unico Responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3).

Considerato che la Comunità della Val di Non:

- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1, lettera a), del RGPD;
- all'esito di adesione formale al servizio privacy RPD erogato per l'annualità 2024 dal Consorzio dei Comuni Trentini (determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 47 di data 31.01.2024), ha ritenuto che quest'ultimo abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, paragrafo 5, del RGPD per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Tutto ciò premesso.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, e in particolare l'art. 37.

Vista la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 47 di data 31.01.2024 con la quale è stato affidato, per l'anno 2024, al Consorzio dei Comuni Trentini l'incarico per il

servizio di consulenza in materia di privacy, con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti spettanti alla figura del RDP.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 15.01.2024 relativa all'argomento in oggetto.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (*"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*).

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.,

DECRETA

1. di designare il Consorzio dei Comuni Trentini quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Comunità della Val di Non, il cui referente individuato per la medesima Comunità è la dott.ssa Laura Marinelli;
2. di dare atto che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché al personale dipendente che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale dipendente che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. di dare atto che le funzioni ed i compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Comunità della Val di Non, stabilendo che quest'ultima è tenuta:
 - a. a mettere a disposizione del RPD le risorse, umane e strumentali, necessarie per consentire l'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati;
 - b. a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento delle funzioni e dei compiti assegnati;
 - c. a garantire che il RPD eserciti le funzioni ed i compiti assegnati in autonomia e indipendenza;
4. di stabilire che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) siano comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;

5. di comunicare l'adozione del presente decreto al Consorzio dei Comuni Trentini;
6. di pubblicare copia del presente decreto all'albo telematico dell'ente;
7. di dare atto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE

Martin Slaifer Ziller

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005